

REGIONE SICILIANA
CEFPAS
CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO
CALTANISSETTA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

PARERI	PROVENIENZA PROPOSTA
<p>Si esprime parere favorevole</p> <p>DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Giovanni Mauro)*</p> <p>DIRETTORE FORMAZIONE (Dott. Pier Sergio Caltabiano)*</p> <p>VISTO CONTABILE/AMMINISTRATIVO DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Giovanni Mauro)*</p> <p><i>*Firma apposta digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82</i></p>	<p>DIREZIONE: Amministrativa</p> <p>IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE (Dott.ssa Maria Caterina Reina)</p>

N. 403

OGGETTO: Proroga tecnica del contratto in corso con la Società Europolice srl di Catania (CIG 60865056D0) dal 1 giugno al 31 luglio 2020.

L'anno duemilaventi il giorno 29 del mese di maggio, presso la sede del CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° 1

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Ing. Roberto Sanfilippo, nominato con D.P. n. n.678/Serv.1°/SG del 21 novembre 2018, procede all'adozione della seguente deliberazione:

VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30;

VISTO lo Statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare n.1 del 20.09.1997, modificato con deliberazione del C.d.A. 12.07.2000 n. 20 ed approvato con Decreto Assessore per la Sanità 14.03.2001 n. 34145;

VISTA la legge regionale n.5/2009 di riordino del S.S.R.;

VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 8/2016 di recepimento del D. Lgs 50/2016;

PRESO ATTO che la citata legge regionale stabilisce che "A decorrere dall'entrata in vigore del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione (...)";

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50*”;

VISTO il D.L. 18 aprile 2019 n. 32 – c.d. “*Sblocca cantieri*” – convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55;

VISTA la deliberazione n. 114 del 29/01/2020, al cui contenuto si fa espresso rinvio, con la quale, per le motivazioni nella stessa contenute, è stata aggiudicata la gara per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e servizi fiduciari (CIG 80300964D9) in favore della società 2858 SECURITY di Misterbianco (CT) - P. IVA 04495320873;

VISTA la deliberazione n. 315 del 16/03/2020, al cui contenuto si fa espresso rinvio, con la quale, per le motivazioni nella stessa contenute, è stata annullata l’aggiudicazione della gara in favore della società 2858 SECURITY di Misterbianco (CT);

VISTO il ricorso proposto dalla società Europolice s.r.l. inanzi al T.A.R. Sicilia/Palermo, iscritto al n. 525/2020 R.G., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di aggiudicazione della gara n. 114/2020 e di tutti gli atti della procedura e della *lex specialis* di gara, con domanda di risarcimento del danno;

CONSIDERATO che la domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati, proposta incidentalmente da Europolice s.r.l., deve ancora essere trattata, non essendo stata esitata, secondo le disposizione di cui all’art. 84 del D.L. n. 18/2020 vigenti nel periodo emergenziale, né dal Presidente del T.A.R. con provvedimento monocratico né dal Collegio della Sezione in camera di consiglio;

CONSIDERATO che la deliberazione n. 315 del 16/03/2020 - con la quale è stata pronunciata l’esclusione della società 2858 SECURITY e l’annullamento dell’aggiudicazione della gara – risulta ancora impugnabile, stante la sospensione dei termini processuali disposta dall’art. 36 del D.L. n. 23/2020;

VISTO l’art. 32 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i il quale dispone che “*Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva*” (stand still processuale);

CONSIDERATO che il giudice non si è ancora pronunciato in merito alla sospensiva richiesta da Europolice S.r.l.;

CONSIDERATO che, in dipendenza di quanto sopra, non si è ancora pervenuti alla nuova aggiudicazione definitiva della gara in favore dell’avente diritto;

RITENUTO pertanto di proporre ex art. 32 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i la prosecuzione del rapporto contrattuale in corso con la Società Europolice srl di Catania, in scadenza il prossimo 31 maggio, fino al 31 luglio 2020, trattandosi di servizio essenziale che non può essere interrotto, con espressa clausola di risoluzione anticipata del rapporto, prima del 31 luglio 2020, in caso di adozione da parte del Giudice di provvedimenti cautelari o di merito incompatibili con la prosecuzione in via temporanea del rapporto contrattuale con Europolice s.r.l.;

RITENUTO di autorizzare una spesa presunta di € 25.860,00 IVA esclusa per n. 2 mesi;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione;

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;

per le motivazioni di cui in premessa

DELIBERA

VISTA la presente proposta di deliberazione dell’Area Amministrativa;

VISTE le premesse che qui si richiamano e si intendono integralmente riportate e trascritte;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione;

ACQUISITO il visto contabile/amministrativo del Direttore Amministrativo;

RITENUTO di condividerne il contenuto;

- Disporre, per le motivazioni esposte in premessa, ex art. 32 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i , la prosecuzione del rapporto contrattuale in corso con la Società Europolice srl di Catania, in scadenza il prossimo 31 maggio, fino al 31 luglio 2020, trattandosi di servizio essenziale che non può essere interrotto,;
- Prevedere espressa clausola di risoluzione anticipata del rapporto, prima del 31 luglio 2020, in caso di adozione da parte del Giudice di provvedimenti cautelari o di merito incompatibili con la prosecuzione in via temporanea del rapporto contrattuale con Europolice s.r.l.;
- Autorizzare una spesa presunta di € 25.860,00 IVA esclusa per n. 2 mesi, che trova capienza nel pertinente conto di bilancio;
- Rendere il presente atto immediatamente esecutivo;
- Trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Supporto Responsabile Anticorruzione e Trasparenza del CEFPAS per la pubblicazione nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente per le finalità di cui al D.lgvo n. 33/2013.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(Dott.ssa Maria Caterina Reina)

IL DIRETTORE DEL CENTRO
(Ing. Roberto Sanfilippo)

ANNOTATA AL N.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo di questo ente dal _____ al _____ e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni. La stessa è stata altresì pubblicata sul sito istituzionale www.ccfpas.it (Voce "Atti del Centro").

Area Funzionale Affari Generali
Dott.ssa Lucia Macaluso
giusta delega prot. n.0004452 del 22/05/2020



Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2020-05-29 11:40:45 (UTC)

File verificato: \\192.168.14.122\SegreteriaFormazione\Firma digitale\Maggio 2020\Delibera proroga luglio (rev. Lo Presti).pdf.p7m.p7m

Esito verifica: Verifica completata con successo

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: CALTABIANO PIER SERGIO
Firma verificata: OK
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 29/05/2020 11:00:29

Dati del certificato del firmatario **CALTABIANO PIER SERGIO**:

Nome, Cognome: PIER SERGIO CALTABIANO
Numero identificativo: 20145482
Data di scadenza: 27/06/2022 23:59:59
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Firmatario 2: MAURO GIOVANNI
Firma verificata: OK
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 29/05/2020 11:00:29

Dati del certificato del firmatario **MAURO GIOVANNI**:

Nome, Cognome: GIOVANNI MAURO
Numero identificativo: 19953558
Data di scadenza: 13/05/2022 23:59:59
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT



TIFENIA GROUP

Comunicativo del CFS.

OID 1.3.6.1.4.1.29141.1.1.1

Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2016 | P.IVA 07945211006